



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12010 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Agriturismi Badiula società consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Francesco Fidone e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato *ex lege*;

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Proposta Vini s.r.l., Rummo s.p.a., non costituite in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

per l'annullamento

- 1) della nota Masaf segreteria PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023 concernente la comunicazione di esito negativo dell'istanza presentata dalla ricorrente per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno dei contratti per la logistica nei settori agroalimentari (Misura M2C1 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- 2) della nota prot. interno Masaf n. 0363750 del 12 luglio 2023, con la quale Invitalia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza SLA0000110 presentata dalla società ricorrente;
- 3) della comunicazione inerente i motivi ostativi del 1° giugno 2023;
- 4) ove occorra, dell'Avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233;
- 5) ove occorra, del decreto ministeriale del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;
- 6) di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto e non comunicato, che leda il bene della vita azionato con il presente gravame.

In ogni caso, per il ristoro dei danni patiti in ragione degli atti illegittimi impugnati, da determinarsi in corso di causa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11 ottobre 2023:

per l'annullamento

sotto altro profilo

- 1) della nota Masaf segreteria PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023 concernente la comunicazione di esito negativo dell'istanza presentata dalla ricorrente per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno dei contratti per la logistica nei settori agroalimentari (Misura M2C1 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

2) della nota prot. interno Masaf n. 0363750 del 12 luglio 2023, con la quale Invitalia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza SLA0000110 presentata dalla società ricorrente;

3) della comunicazione inerente i motivi ostativi del 1 giugno 2023;

4) dell'Avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233;

5) del decreto ministeriale del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;

nonché

1) della nota Masaf del 10.02.2023:

a) nella parte in cui dispone che il provvedimento ha effetto pieno e vincolante anche ai sensi dell'articolo 4 dei decreti del 13 giugno 2022, del 5 agosto 2022 e del 30 agosto 2022;

b) nella parte in cui dispone che, in esecuzione, Invitalia dovrà, altresì, procedere “a rideterminare – ove necessario – il *tagging climate* dei progetti nei quali l'acquisto di un veicolo non rientrante nelle categorie sopra indicate sia stato considerato ai fini del predetto *tagging*” senza prevedere una riapertura dei termini per l'integrazione dei progetti e/o consentire, a norma dell'art.7 comma 4 del D.M. 13 giugno 2022, una “negoziazione” “con il soggetto proponente”;

2) dell'allegato B alla circolare MEF 32/2021 nella parte in cui prevede che per i progetti di investimento inferiori a 10 milioni di euro, ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH si debba “*fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alla scheda 26 allegata alla circolare MEF 32/2021*” in luogo delle pertinenti schede 2, 5, 9 e 20.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - s.p.a. e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Annalisa

Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- l'art. 12 *bis*, rubricato "Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR", del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dispone, tra l'altro, che "si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo";

- l'art. 4, commi 2 e 4, dell'Avviso pubblico del 21 settembre 2022, recante "le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 'Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo' del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento", stabilisce che i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono emanati, eseguite le verifiche di cui all'articolo 8, commi 4 e seguenti, nell'ordine di graduatoria, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;

- sussiste l'obbligo di rispettare la quota di riserva di cui all'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. "Quota Sud");

- l'art. 9, comma 1, del menzionato Avviso pubblico chiarisce che le "imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3" del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;

- nel decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 6506013 del 21 dicembre 2022, adottato all'esito della prima fase, l'iniziativa progettuale della ricorrente si colloca al n. 43 delle iniziative progettuali ammesse, con un punteggio totale di 84;

Ritenuto, pertanto:

- che il rimedio richiesto da parte ricorrente sia suscettibile di produrre, almeno in astratto, conseguenze sugli altri soggetti collocati nella graduatoria di cui al decreto del 21 dicembre 2022;
- che sia necessario, ai fini della prosecuzione del presente giudizio, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;
- che sia opportuno che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini di seguito descritti:
 - a) entro il termine del 15 gennaio 2024, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; il nominativo della parte ricorrente; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti indicati nel decreto di approvazione della menzionata graduatoria, con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; un sunto del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti; il testo integrale della presente ordinanza;
 - b) entro il 22 gennaio 2024, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, dell'avviso di cui alla lettera a), che non dovrà essere comunque rimosso dal sito *web* istituzionale dell'Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione *V ter*):

- dispone l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 12 marzo 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore

Pierluigi Tonnara, Referendario

L'ESTENSORE
Annalisa Tricarico

IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO